COPIA

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA - ILIA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il ****** Prot. n°

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

MORO ROBERTA	P	VIDONI ALESSANDRA	P
ERMACORA GIUSEPPE	P	SIMONUTTI SABRINA	P
REVELANT ALESSANDRO	P	BASSI EZIO	P
GERUSSI ROBERTO	P	LESA RICCARDO	P
GOTTARDO SIMONE	P		

Presenti 9, Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Gambino Nicola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MORO ROBERTA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Proposta di deliberazione:

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA - ILIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) aveva istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta unica comunale, composta dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della L. 160 del 27.12.2019 (Legge di stabilità 2020) ha disposto "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 780, della L. 160 del 27.12.2019 (Legge di stabilità 2020) ha disposto "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.";

PREMESSO che:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordoStato Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità diriscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni"
- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)" sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 01.01.2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 che prevede un'articolazione delle aliquote d'applicare alle diverse fattispecie immobiliari come di seguito riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze aliquota dello 0,5 per cento (consentiti aumento massimo di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento);
- primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al periodo precedente aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanzapubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 aliquota dello 0,1 (consentita diminuzione fino all'azzeramento);
- aree fabbricabili aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 percento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati strumentali all'attività economica aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino allo 0,96 per cento o diminuzione fino all'azzeramento)
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);

DATO ATTO che il territorio del Comune di Magnano in Riviera ricade in area montana come individuata dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n.

53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 17/2022;

DATO ATTO che l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazionedell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

VISTA la deliberazione giuntale n. 23 del 13.04.2023 di nomina del funzionario responsabile dell'Imposta locale immobiliare autonoma – ILIA;

VISTO la deliberazione consiliare n. 11 del 26.04.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) come modificato in questa stessa seduta consiliare;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 26.04.2023 con la quale erano state approvate le aliquote ILIA per l'anno 2024;

DATO ATTO che le aliquote della nuova imposta locale sugli immobili da applicare nel 2024 dovranno assicurare il medesimo gettito dell'IMU 2022 al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 38 della L.R. n. 18 del 17.07.2015 che precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 che ha disposto il differimento dal 31.12.2023 al 15.03.2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e che ha conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 14 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 in ordine agli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione chesiano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il decreto n. 5 del 20.12.2021 di nomina del responsabile dell'anticorruzione e trasparenza del Comune di Magnano in Riviera;
- i decreti sindacali n. 7 del 31.12.2021, n. 1 del 03.01.2023 e n. 4 del 12.06.2023 con i quali sono stati individuati i responsabili di posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 09.01.2024 con la quale sono state attribuite le risorse relative al bilancio di gestione provvisoria anno 2024;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- la L. 28 dicembre, n. 208;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- 1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
- 2. di approvare le aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

Riferimento normativo L.R. 17/2022	Descrizione	Aliquota
Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,48% Detrazione € 200,00
Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.133	0,00%
Art. 9 comma 5	Terreni agricoli	0,00%
Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3,comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,76%
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76%
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,76%

- 3. di dare atto che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'Imposta dello 0,76 per cento è ridotta al 75 per cento (0,57 per cento);
- 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 30.12.2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale è applicata nella misura del 50 per cento;
- 5. di elaborare e di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote nell'apposito Portale del federalismo fiscale secondo le modalità stabilite nel Decreto del Ministero dell'Economia e finanze, del 20.07.2021, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Con separata votazione

Propone

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione:

presenti n.: 9
votanti n.: 9
favorevoli n. 9
contrari n. ==
astenuti n. ==

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Data l'urgenza con la seguente votazione:

presenti n.: 9
votanti n.: 9
favorevoli n. 9
contrari n. ==
astenuti n. ==

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to MORO ROBERTA

Il Segretario Comunale F.to Gambino Nicola

Copia analogica ad uso amministrativo	o conforme all'originale sottoscritt	to digitalmente.
addì.		

L' Impiegato Responsabile